



# REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA

## DICHIARAZIONE AMBIENTALE

### AI SENSI DEL

# REGOLAMENTO CE 761/2001

## EMAS



1305

SGQ N° 011A  
SGA N° 012D  
PRD N° 011B  
SCR N° 007F  
ISP N° 007E  
DAP N° 002H**EMAS**Verificatore accreditato  
I-V-0012

**INDICE**

	Premessa	Pag. 3
Art. 1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Art. 2	RIFERIMENTI	Pag. 3
Art. 3	DEFINIZIONI	Pag. 4
Art. 4	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DICHIARAZIONE AMBIENTALE	Pag. 4
Art. 5	AUDITOR AMBIENTALI	Pag. 5
Art. 6	ASPETTI PRELIMINARI	Pag. 5
Art. 7	DOMANDA DI VERIFICA E CONVALIDA	Pag. 5
Art. 8	PROCEDURA DI VERIFICA E CONVALIDA	Pag. 6
8.1	ESAME DOCUMENTALE	Pag. 6
8.2	AUDIT PRELIMINARE	Pag. 6
8.3	AUDIT DI VERIFICA E CONVALIDA	Pag. 6
8.4	VALUTAZIONE DEI RISULTATI	Pag. 6
8.5	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA	Pag. 7
Art. 9	CONCESSIONE DELLA CONVALIDA E DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001	Pag. 7
Art. 10	VERIFICHE E CONVALIDE PERIODICHE	Pag. 8
Art. 11	USO DEL LOGO EMAS	Pag. 8
Art. 12	RISERVATEZZA	Pag. 8
Art. 13	CONDIZIONI ECONOMICHE	Pag. 8
Art. 14	RICORSI, RECLAMI E CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE	Pag. 8
Art. 15	ARBITRATO	Pag. 8

**Premessa**

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un Organismo di Certificazione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle Aziende richiedenti, per il campo di attività oggetto del presente regolamento, servizi di valutazione e di certificazione di conformità di Sistemi Qualità (9001), Prodotti, Sistemi di Gestione Ambientale (14001 ed EMAS), Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (18001).

L'area di competenza di ICMQ è quella relativa ai "materiali, sistemi, componenti e servizi per le costruzioni ed edilizia in genere."

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Aziende nella messa a punto del loro Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Il presente Regolamento si riferisce alla verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS II 761/2001.

**Art. 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Questo Regolamento regola i rapporti tra ICMQ e le Aziende e illustra le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione della convalida della Dichiarazione Ambientale.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia una Commissione Tecnica, operante in base ad apposita procedura, nominata dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nella quale sono rappresentate le parti interessate.

La Dichiarazione Ambientale convalidata da ICMQ, timbrata e firmata in ogni pagina dal Direttore, è il documento con il quale l'Organismo attesta che l'Organizzazione esaminata è risultata conforme ai documenti di riferimento, oltre che per la Dichiarazione Ambientale anche per quanto riguarda l'analisi ambientale, il sistema di gestione e la procedura di audit.

Secondo il Regolamento EMAS per "Organizzazione" si intende:

"società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie".

Lo scopo della verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale è quello di dare un'assicurazione indipendente, con un adeguato livello di fiducia, che l'Organizzazione opera conformemente ai requisiti previsti nei documenti di riferimento applicati.

La convalida riguarda solo la conformità ai documenti di riferimento e resta di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di legge o norme.

Il procedimento di verifica e convalida avviene facendo riferimento ai seguenti documenti:

- LC GEN ISO 14001 "Lista di Controllo - Parte Generale ISO 14001";
- LC LEG "Lista di Controllo Requisiti Legislazione Ambientale";
- LC EMAS "Lista di Controllo EMAS".

**Art. 2. RIFERIMENTI**

Il presente Regolamento fa riferimento ai seguenti documenti:

- Norma UNI EN ISO 14001:96 "Sistemi di gestione ambientale: requisiti e guida per l'uso";
- Norma UNI EN ISO 14004:97 "Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto";
- Norma UNI EN ISO 14010 - 14011 - 14012:96 "Linee guida per l'Audit ambientale";
- Regolamento SINCERT:1999 e documenti collegati;
- ISO/IEC GUIDE 66:99 "General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Environmental Management Systems (EMS)";
- EA - 7/02:01 EA Guidelines for the Accreditation of Certification Bodies for Environmental Management Systems;
- Regolamento CE 761/2001;
- Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento CE 761/2001;
- Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento CE 761/2001;
- Procedura per la registrazione delle Organizzazioni ai sensi del Regolamento CE 761/2001 – Comitato Ecolabel ed Acoaudit Sezione EMAS Italia, rev. 2.

L'Organismo di Certificazione e le Organizzazioni fanno inoltre riferimento ai documenti presenti sul sito [www.sinanet.apat.it/Emas](http://www.sinanet.apat.it/Emas).

**Art. 3. DEFINIZIONI**

Per la seguente procedura valgono le definizioni riportate nei seguenti documenti:

- UNI EN ISO 9000:00 "Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e Terminologia"
- UNI EN ISO 14001:96 " Sistemi di gestione ambientale: requisiti e guida per l'uso"
- UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistema di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale";
- Regolamento EMAS II 761/2001.

In particolare si intende per non conformità il "non soddisfacimento di un requisito specificato"; le non conformità vengono classificate come essenziali, importanti, marginali a seconda della loro estensione, sistematicità, intensità, criticità e influenza.

Si considerano inoltre equivalenti le espressioni "audit" e "verifica/visita ispettiva".

**Art. 4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DICHIARAZIONE AMBIENTALE**

Il Sistema di Gestione Ambientale va gestito dalle Organizzazioni esercitando un controllo permanente.

Tutti i requisiti richiesti, le disposizioni date e le procedure adottate per tale controllo devono essere esplicitati nella documentazione aziendale, di cui devono far parte il Manuale di Gestione Ambientale, l'Analisi Ambientale Iniziale e la Dichiarazione Ambientale.

Tale documentazione deve coprire tutte le prescrizioni di cui ai documenti di riferimento.

Gli argomenti trattati nel Manuale sono sviluppati da ciascuna Organizzazione in modo autonomo.

La Direzione Aziendale è responsabile di qualsiasi tipo di impatto provocato sull'ambiente circostante e deve stabilire una politica ambientale con obiettivi misurabili raggiungibili attraverso adeguati programmi per realizzarli, supportati da un adeguato Sistema di Gestione Ambientale.

La Direzione Aziendale deve destinare appropriate risorse (finanziarie, umane e tecniche) e definire precise responsabilità per l'attuazione, lo sviluppo ed il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale.

Le attività aziendali devono essere chiaramente identificate, così come deve essere definito il territorio nel quale tali attività vengono svolte, inclusi magazzini, connessi o associati, di materie prime, sotto-prodotti, prodotti intermedi, prodotti finali, accumuli di materiali di scarto, ed ogni apparecchiatura o infrastruttura coinvolta nelle attività dell'Organizzazione, compresi eventuali cantieri esterni temporanei.

Nel caso in cui una Organizzazione intenda registrare siti diversi come Organizzazione unica (Decisione della Commissione del 7 settembre 2001, allegato I, punto 3), ICMQ considera, in fase di verifica e convalida iniziale, ciascuno di essi come una singola Organizzazione; cioè ogni sito viene sottoposto ad un audit completo. In occasione delle verifiche e convalide successive, nel caso in cui i siti operino con lo stesso Sistema di Gestione Ambientale, gestito centralmente, ispezionato e soggetto al riesame della sede centrale, i siti vengono sottoposti ad audit in numero di:

-  $0,6 \sqrt{n}$  in fase di sorveglianza;

-  $0,8 \sqrt{n}$  in fase di rinnovo;

con  $n$  = numero dei siti.

Nel caso in cui le attività si svolgano in siti temporanei oppure consistano nella cessione di servizi (Decisione della Commissione del 7 settembre 2001, allegato I, punto 5), ICMQ procede alla valutazione sia nei siti centrali sia a campione in quelli temporanei e nelle fasi di erogazione, in rapporto alle dimensioni aziendali ed alle tipologie di attività per le quali viene richiesta la verifica, in numero di:

$\sqrt{n}$  per la fase di valutazione;

$0,6 \sqrt{n}$  per la fase di sorveglianza;

$0,8 \sqrt{n}$  per la fase di rinnovo;

con  $n$  = numero dei cantieri mediamente aperti.

La convalida non viene rilasciata per attività per le quali la fase di esecuzione diretta dell'attività stessa, o di altra omogenea, non sia stata verificata.

L'Organizzazione è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, nei confronti delle Amministrazioni competenti, così come nei confronti di qualsiasi altro soggetto, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività ed al rispetto di tutta la normativa, di legge e regolamentare, vigente in materia ambientale.

In questo contesto la convalida della Dichiarazione Ambientale non potrà mai costituire o comunque interpretarsi quale attestato e riconoscimento, da parte di ICMQ, del rispetto di tale normativa da parte dell'Organizzazione.

L'Organizzazione, nell'accettazione del presente Regolamento, dichiara di rispettare leggi e regolamenti ambientali di competenza.

Le modalità per la partecipazione all'EMAS sono descritte all'articolo 3 del Regolamento 761/2001, punti 1, 2 e 3.

**Art. 5. AUDITOR AMBIENTALI**

Le visite ispettive previste dal presente Regolamento possono essere condotte da singoli Ispettori, competenti nel settore tecnologico interessato, o Gruppi di Verifica Ispettiva; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il "coordinatore" è colui che è responsabile del gruppo.

Gli Ispettori sono inseriti in un apposito registro nell'ambito del quale ICMQ provvede ad effettuare la scelta per l'assegnazione alle Organizzazioni, con modalità stabilite da apposita procedura.

Gli Ispettori non possono svolgere attività ispettiva in Organizzazioni con le quali hanno, o hanno avuto nei tre anni precedenti, rapporti di natura economica o altro qualsivoglia conflitto d'interessi e si impegnano a non averne nei tre anni successivi alla data di effettuazione dell'ultimo audit.

L'attività di audit di ICMQ e i criteri generali per gli audit ambientali si conformano ai riferimenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**Art. 6. ASPETTI PRELIMINARI**

Possono accedere alla verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale tutte le Organizzazioni che operano nel settore delle costruzioni in genere (materiali, componenti, servizi ed attività connesse).

In seguito ad un primo contatto da parte dell'Organizzazione che si mostra interessata, ICMQ invia un modulo di richiesta preventivo, richiedendo all'Organizzazione di restituirlo firmato, ed un questionario relativo ai principali adempimenti legislativi in materia ambientale.

Grazie alle informazioni in essi contenute ICMQ è in grado di stilare un preventivo preciso relativo alle fasi di verifica e convalida iniziale e di verifiche e convalide annuali a meno di eventuali audit supplementari che si rendano necessari.

ICMQ invia all'Organizzazione, insieme al preventivo, i seguenti documenti:

- modulo richiesta concessione;
- Regolamento per la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento 761/01;
- Tariffario Certificazione Ambientale;
- LC GEN ISO 14001 "Lista di Controllo - Parte Generale ISO 14001";
- LC LEG "Lista di Controllo Requisiti Legislazione Ambientale";
- LC EMAS "Lista di Controllo EMAS".

**Art. 7. DOMANDA DI VERIFICA E CONVALIDA**

L'Organizzazione che intenda ottenere la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale deve presentare domanda redatta utilizzando il sopraccitato modulo di richiesta di concessione, firmato dal Legale Rappresentante.

In particolare l'Organizzazione deve dichiarare l'accettazione delle regole fissate nel presente Regolamento.

L'Organizzazione deve inoltre trasmettere a ICMQ duplice copia di:

- Manuale di Gestione Ambientale (una in forma controllata);
- Analisi Ambientale Iniziale;
- Dichiarazione Ambientale;
- elenco delle procedure, politica ambientale, identificazione e valutazione aspetti ambientali (se non già inclusi nei documenti di cui sopra);
- obiettivi e programmi ambientali;
- planimetrie del sito produttivo con l'individuazione dei principali impianti/aree a rilevanza ambientale (linea acque, punti di emissione, stoccaggio rifiuti, ecc.);

ed eventuali altri documenti indicati nel modulo di richiesta e non compresi nel precedente elenco.

ICMQ, verificata la completezza della documentazione inviata e la chiara individuazione della ragione sociale dell'Organizzazione richiedente, dell'entità da registrare e delle attività svolte in relazione all'entità da registrare (in caso contrario possono rendersi necessari approfondimenti presso l'Organizzazione ma anche presso l'Organismo competente), accetta la richiesta a seguito del versamento, da parte dell'Organizzazione, dell'importo tariffario (quota esame/accettazione).

All'atto di accettazione della richiesta ICMQ comunica all'Organizzazione i nominativi dei componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva, come anche nel caso in cui si renda necessaria una variazione nella sua composizione.

L'accettazione della domanda di verifica e convalida, comprendente i componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva, viene siglata dal Responsabile dello Schema di Certificazione Ambientale e firmata dal Direttore.

L'assegnazione degli Ispettori si intende accettata qualora non pervengano, da parte dell'Organizzazione interessata, entro 5 giorni dalla comunicazione di detti nominativi, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale riconsiderazione.

Nel caso l'Organizzazione desideri che un proprio consulente partecipi agli audit deve preventivamente chiedere autorizzazione scritta a ICMQ; il consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà intervenire.

**Art. 8. PROCEDURA DI VERIFICA E CONVALIDA**

L'audit ambientale viene condotto in tre fasi: esame documentale, audit preliminare ed audit di verifica e convalida, secondo le modalità di seguito indicate.

La valutazione del Sistema di Gestione Ambientale e della Dichiarazione Ambientale fanno riferimento specificatamente agli allegati I, II, III, IV, VI e VII del Regolamento 761/2001 oltre che agli altri documenti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

In occasione degli audit l'Organizzazione deve assicurare che:

- tutti i documenti relativi al Sistema di Gestione Ambientale siano disponibili per gli Ispettori;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale siano pure disponibili per gli Ispettori;
- gli Ispettori siano assistiti durante tutto il periodo dell'audit;
- sia concesso l'accesso a tutte le aree ed al personale necessario per una completa e puntuale valutazione.

In ogni caso l'Organizzazione riceve il piano dell'audit direttamente dal Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva.

Nel caso in cui l'Organizzazione abbia un Sistema di Gestione Ambientale certificato da ICMQ, nell'esecuzione delle tre fasi si terrà conto di quanto già valutato nel processo di rilascio e mantenimento della certificazione ISO 14001.

**8.1 ESAME DOCUMENTALE**

L'Ispettore incaricato effettua l'esame della documentazione inviata dall'Organizzazione e ne riporta i risultati su apposito MOD 17, inviandolo al Responsabile della Certificazione Ambientale ICMQ, che, confermando o variando i rilievi dell'Ispettore, invia all'Organizzazione la valutazione precisando che la verifica del superamento dei rilievi formalizzati verrà effettuata nel corso dell'audit preliminare.

**8.2 AUDIT PRELIMINARE**

L'audit preliminare permette di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione per il passaggio alla fase successiva e ad evidenziare se al Gruppo di Verifica Ispettiva sono richiesti ulteriori apporti specialistici per eseguire una corretta valutazione.

L'audit preliminare consente di chiarire meglio all'Organizzazione le modalità e le specificità dei controlli dell'audit successivo. In particolare, ICMQ verifica, tramite una visita all'Organizzazione, colloqui con il personale ed esame di documenti ed archivi, che l'Organizzazione abbia risolto le carenze individuate nell'esame documentale, stabilito un efficace sistema di audit interni, che le attività vengano condotte secondo apposite procedure documentate, che queste procedure siano conformi, e che sia stato condotto almeno un riesame del Sistema di Gestione Ambientale da parte della Direzione Aziendale; ICMQ verifica inoltre che l'Organizzazione abbia valutato la conformità legislativa e regolamentare in campo ambientale.

L'Organizzazione deve mettere a disposizione di ICMQ:

- tutta la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale, inclusa la Dichiarazione Ambientale e le procedure, al fine di permetterne la valutazione della conformità ai documenti di riferimento e la completezza;
- l'identificazione degli aspetti ambientali, degli impatti associati e della loro significatività;
- l'esito di un ciclo di audit interni completo;
- permessi/autorizzazioni/licenze ambientali;
- l'ultimo riesame della direzione;
- eventuali comunicazioni provenienti dall'esterno e relative registrazioni.

**8.3 AUDIT DI VERIFICA E CONVALIDA**

Durante l'audit di verifica e convalida il Gruppo di Verifica Ispettiva valuta che:

- i rilievi emersi nell'audit preliminare siano stati risolti;
- la politica, il sistema di gestione e le procedure di audit siano applicate, oltre che conformi alle disposizioni del Regolamento EMAS II;
- il sistema di gestione sia efficace nel raggiungere gli obiettivi;
- le informazioni e i dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale dell'Organizzazione siano affidabili, credibili ed esatti;
- la conformità legislativa sia pienamente raggiunta.

**8.4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

Gli elementi per l'effettuazione degli audit preliminare e di verifica e convalida vengono raccolti in base alle Liste di Controllo predisposte da ICMQ.

Al termine dell'audit il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva rende noti all'Organizzazione i suoi rilievi sulle eventuali non conformità riscontrate e le eventuali raccomandazioni, che l'Organizzazione deve controfirmare (salvo riserve da far verbalizzare). All'Organizzazione vengono rilasciati:



- eventuale MOD 25 "scheda di registrazione non conformità";
- eventuale MOD 24 "raccomandazioni";
- MOD 22 "verbale della riunione di chiusura".

Il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva raccoglie infine, in un rapporto per ICMQ, rilievi, osservazioni e valutazioni conclusivi allegando eventuale documentazione di supporto.

A conclusione dell'audit, il Gruppo di Verifica Ispettiva presenta all'Organizzazione, nel corso della riunione finale, i risultati dell'audit; per ogni non conformità riscontrata vengono utilizzati moduli specifici che riportano, oltre alle carenze riferite ad ogni requisito specifico dei documenti di riferimento, anche le evidenze oggettive sulle quali sono state rilevate le sopradette carenze. Nel modulo vi è uno spazio ove l'Organizzazione riporterà la sua proposta di trattamento della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla (mediamente non superiore a 3 mesi) ed infine un successivo spazio per la successiva verifica da parte di ICMQ dell'effettivo superamento della non conformità.

Qualora il GVI riscontri, durante l'audit, una grave violazione dei documenti di riferimento e/o delle disposizioni legislative e/o regolamentari in materia di ambiente, emetterà una non conformità essenziale (cfr. Art. 3) che interromperà l'iter fino al superamento della violazione stessa.

Una volta ricevuto il rapporto di audit, il Responsabile dello Schema di Certificazione Ambientale di ICMQ ne provvede a formalizzare all'Organizzazione l'esito, confermando o modificando le eventuali non conformità verbalizzate e le raccomandazioni formulate dall'Ispettore. All'Organizzazione viene richiesto di sottoporre a ICMQ le proposte di trattamento delle non conformità e le azioni correttive relative alle non conformità evidenziate.

Il superamento delle non conformità relative all'audit di verifica e convalida può essere verificato documentalmente o, se necessario, con un'ulteriore visita presso l'Organizzazione.

- Nel caso di audit di verifica e convalida il Responsabile dello Schema di Certificazione Ambientale, esaminata e discussa con gli Ispettori ed eventualmente altri esperti tutta la documentazione presentata, riporta nella proposta di convalida una sua valutazione in merito a:

- le azioni correttive proposte e/o attuate dall'Organizzazione;

- la coerenza e la validità tecnica dell'operato dell'Organizzazione in materia ambientale,

e formula, nello stesso modulo, una proposta di rilascio o meno della convalida o, se del caso, richiede un supplemento di indagine ed eventualmente una verifica ispettiva supplementare. La proposta di convalida non viene avanzata finché tutte le non conformità ritenute pregiudizievoli siano state superate ed il loro superamento non sia stato verificato da ICMQ.

La proposta, firmata dal Responsabile della Certificazione Ambientale e dal Direttore ICMQ per verifica ed approvazione, viene sottoposta alla Commissione Tecnica.

### **8.5 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA**

ICMQ sottopone alla Commissione Tecnica una proposta documentata in merito alla convalida della Dichiarazione Ambientale.

Le proposte di concessione vengono esaminate di norma entro 1 mese dalla data dell'audit di verifica e convalida.

La Commissione Tecnica esamina la documentazione ricevuta da ICMQ ed esprime la propria decisione per la convalida o meno della Dichiarazione Ambientale.

Una istruttoria integrativa può essere richiesta dalla Commissione Tecnica; se ritenuto utile, la Commissione può interpellare l'Organizzazione prima di esprimersi definitivamente.

In caso di esito negativo l'Organizzazione non potrà ripresentare domanda di concessione prima di 6 mesi dalla data di comunicazione della mancata concessione.

### **Art. 9. CONCESSIONE DELLA CONVALIDA E DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001.**

In caso di esito positivo, all'Organizzazione viene rilasciata la convalida della Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS II 761/2001 e, contestualmente, la certificazione UNI EN ISO 14001; è compito dell'Organizzazione trasmetterla all'Organismo Competente (articolo 3 punto "e" del Regolamento 761/2001).

In relazione alla certificazione UNI EN ISO 14001 vale quanto riportato nel relativo Regolamento CA DOC 301, ad eccezione del fatto che la prima verifica di sorveglianza viene effettuata mediamente dopo 12 mesi anziché 6.

Dopo la concessione della convalida, ICMQ stipula con l'Organizzazione un contratto nel quale vengono indicate le modalità cui l'Azienda deve attenersi nel suo rapporto con ICMQ e nel quale sono indicate le frequenze delle verifiche e convalide successive alla prima, stabilite da ICMQ in accordo con l'Organizzazione. In linea generale i dati della Dichiarazione Ambientale devono essere aggiornati e le variazioni convalidate ogni anno e, contemporaneamente alla convalida delle variazioni, vengono effettuati gli audit di verifica in modo da coprire l'intero sistema nell'arco di 36 mesi. In casi particolari, tenendo conto degli orientamenti della Commissione delle Comunità Europee, l'aggiornamento e la convalida possono

essere effettuati entro un termine non superiore a 36 mesi, così come l'audit di verifica nel triennio può essere unico ed in questo caso deve coinvolgere l'intero sistema.

In caso di esito negativo, l'Organizzazione richiedente che non accetti la decisione presa da ICMQ di non concedere la convalida, può richiedere un supplemento d'indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità di cui all'Art. 14.

#### **Art. 10. VERIFICHE E CONVALIDE PERIODICHE**

Per le verifiche e convalide periodiche vale quanto riportato agli articoli 8.4, 8.5 (ad eccezione dell'ultimo periodo) e 9 (primo periodo, intendendosi per rilascio della certificazione ISO 14001 il suo mantenimento) del presente Regolamento, laddove si considerino gli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale anziché la prima stesura della dichiarazione stessa.

#### **Art. 11. USO DEL LOGO EMAS**

Il logo EMAS può essere utilizzato come indicato all'articolo 8 del Regolamento 761/2001 ed in altri documenti reperibili al sito [www.sinanet.apat.it/Emas](http://www.sinanet.apat.it/Emas).

#### **Art. 12. RISERVATEZZA**

Gli atti relativi alle Organizzazioni richiedenti (lettere, documenti, comunicazioni ecc.) hanno carattere riservato con accesso regolamentato.

Il personale di ICMQ che, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni, venga a conoscenza di notizie riservate, è tenuto al segreto professionale.

#### **Art. 13. CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le tariffe che regolano le prestazioni ICMQ vengono definite annualmente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate alle Organizzazioni per iscritto con apposito Tariffario.

L'Organizzazione ha il diritto di rinunciare alla convalida entro un mese dalla data di ricezione della notifica di variazione; nel periodo di preavviso vengono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

Le Organizzazioni devono accettare a proprie spese eventuali audit suppletivi di controllo, oltre a quelli programmati.

Le tariffe vanno versate secondo quanto stabilito nel tariffario o riportato nel contratto.

Il mancato adempimento comporta l'invio da parte di ICMQ di una diffida e quindi la sanzione di revoca di cui all'Art. 16.

#### **Art. 14. RICORSI, RECLAMI E CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE**

L'Organizzazione può ricorrere contro le decisioni di ICMQ, esponendo, entro 30 giorni dalla comunicazione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 mesi dal ricevimento del ricorso ICMQ deve esprimere il proprio parere.

Eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico dell'Organizzazione.

L'Organizzazione può altresì presentare reclami e contestazioni scritte alle quali sarà data risposta scritta.

Ricorsi, reclami e contestazioni possono essere rivolti a ICMQ da terze parti che possono fare riferimento al presente Regolamento disponibile nel sito internet [www.icmq.org](http://www.icmq.org).

#### **Art. 15. ARBITRATO**

15.1 Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 15.8 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a ICMQ, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ad istanza della parte più diligente.

15.2 In caso di controversia, la parte istante provvederà a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che sarà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvederà allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio.

15.3 I due arbitri nominati dovranno procedere alla nomina del terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

15.4 Il Collegio avrà sede a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto.



15.5 Gli arbitri regoleranno essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

15.6 Il lodo dovrà essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salve proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

15.7 La decisione degli arbitri avrà efficacia vincolante fra le parti.

15.8 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a ICMQ per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.